

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026.

TRA

L'Unione Montana Alta Valle Susa di seguito denominato Unione, con sede in Oulx (TO) via Monginevro n° 35 C.F. 96035650017

E

L'Associazione/Organizzazione _____, con sede legale in _____ via _____ - codice fiscale n. _____, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) in data _____ con n. _____, rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione/Organizzazione stessa;

PREMESSO

- che ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. 38/1994, nonché dell'art. 56, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., gli Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali e/o nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) da almeno sei mesi;
- che le Organizzazioni di Volontariato perseguono finalità di natura sociale, in quanto espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile;
- che con determinazione n. ____ del _____ è stato affidato il servizio di trasporto di cittadini residenti nei Comuni di Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana e Sestriere in difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni sociali o di disagio personale, si trovino nell'impossibilità di servirsi dei normali mezzi pubblici, per recarsi presso: strutture ospedaliere pubbliche, presidi medico- specialistici pubblici e privati, centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici, per consentire l'effettuazione di: visite mediche generiche o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, terapie mediche e/o riabilitative per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2026.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

L'Unione affida a _____, che accetta, la gestione del Servizio di trasporto di cittadini residenti nei Comuni di Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana e Sestriere in difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni sociali o di disagio personale, si trovino nell'impossibilità di servirsi dei normali mezzi pubblici, per recarsi presso:

strutture ospedaliere pubbliche, presidi medico- specialistici pubblici e privati, centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici, per consentire l'effettuazione di: visite mediche generiche o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, terapie mediche e/o riabilitative per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2026.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio si propone di attivare e sostenere la mobilità delle persone con notevole compromissione dell'autonomia, favorendo la permanenza nel proprio contesto di vita, attraverso la rimozione degli ostacoli e degli impedimenti che le stesse incontrano nei trasferimenti.

ART. 3 – DURATA

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) dal 01/07/2023 al 30/06/2026.

Alla scadenza, nelle more della individuazione del nuovo soggetto che gestirà il servizio, potrà essere attuata una proroga tecnica – secondo le normative di legge ora vigenti – alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

ART. 4 -MODALITA'

Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì e svolgersi indicativamente nel seguente arco orario: dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Dovrà essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Torino.

Eventuali richieste per destinazioni fuori provincia, compatibilmente con la disponibilità del mezzo e dell'Organizzazione e, comunque non oltre l'ambito regionale, potranno essere oggetto, eccezionalmente, di specifica valutazione, di volta in volta, previa autorizzazione da parte del comune di residenza dell'utente, acquisito altresì il parere del medico curante o, se del caso, dei servizi sociali.

Il trasporto consisterà nel prelevare i richiedenti al loro domicilio o altro luogo concordato con l'UMAVS, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita/cura ed il ritorno a casa. Qualora la durata della visita/cura/terapia ecc. dovesse durare oltre le tre ore si potrà programmare un ulteriore viaggio per il rientro. Sarà quindi compito dell'Organizzazione aggiudicataria di comunicare agli utenti da trasportare gli orari di carico nonché di accordarsi, sempre con l'utente trasportato, circa i tempi e gli orari per il rientro.

Si potrà prevedere il trasporto di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincideranno.

Il fruitore del servizio in oggetto, previa comunicazione, potrà essere accompagnato da una persona di fiducia, assumendosi però l'onere della relativa spesa.

Sono esclusi dall'appalto i servizi di trasporto di competenza dell'ASL ed i trasporti con autoambulanza.

L'organizzazione dovrà fornire personale e mezzi in numero sufficiente per lo svolgimento dei servizi richiesti ed in possesso dei requisiti all'uopo riportati nella presente convenzione.

In considerazione della specificità dei servizi, strettamente correlati al numero ed agli orari degli utenti, verrà richiesta all'organizzazione una flessibilità con riferimenti a turni ed orari del personale impiegato.

L'organizzazione, per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà utilizzare automezzi che siano conformi alla normativa vigente per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e che siano idonei alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate. Essi dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni normative in vigore.

Nel servizio rientrano anche tutte le prestazioni informative, formative ed amministrative di carattere complementare e collaterale a quelle di trasporto, necessarie per il buon funzionamento del servizio.

ART. 6 – MEZZI DI TRASPORTO E MATERIALE

L'organizzazione deve provvedere alla fornitura di mezzi debitamente equipaggiati, che devono essere almeno 3, anche equipaggiati per il trasporto di disabili, soggetti non deambulanti ed essere in regola per il trasporto di persone a norma del vigente codice della strada, compresa l'assicurazione a tutela dei trasportati, dotato di sussidi atti alla circolazione in montagna specie in riferimento ai necessari pneumatici in uso nella stagione invernale. Inoltre l'Organizzazione deve dotarsi di strumenti e materiali per il personale volontario impiegato per l'espletamento delle mansioni nonché provvedere alla dotazione degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, senza oneri aggiuntivi rispetto al valore dell'affidamento.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – SICUREZZA

Il servizio di cui alla presente convenzione concerne il trasporto di tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti per l'accesso al medesimo, come da precedente art. 1.

Si prevede indicativamente, per lo svolgimento del suddetto servizio, la percorrenza di circa 40.000 Km/anno.

Si dovrà porre la massima attenzione a porre in essere le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) limitato ad un semplice rapporto autista/utenza.

In ogni caso l'Organizzazione dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili rischi:

- prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti e in dotazione;
- informare sempre i volontari su rischi e precauzioni nella manipolazione di eventuali rifiuti;
- prevedere percorsi alternativi che garantiscano la sicurezza dell'autista e dei trasportati in rapporto alle caratteristiche esterne e/o climatiche del tragitto;

ART. 8 – RAPPORTI FRA UTENTI ED OPERATORI

All'utente è riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di interruzione del servizio con l'Organizzazione ed è tenuto a dare preavviso, all'Organizzazione e all'UMAVS, almeno il giorno precedente. Se non interviene il preavviso l'utente regolerà il servizio non fatto direttamente con l'Organizzazione, salvo ricorrano situazioni impreviste e/o di emergenza. La revoca della scelta da parte del singolo utente, limitatamente alla prestazione cessata, libera l'UMAVS da qualunque obbligo nei confronti dell'Organizzazione.

ART. 9 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

L'Unione Montana Alta Valle Susa rimborserà all'Organizzazione per l'espletamento dell'attività convenzionata una contribuzione pari a 0,90 euro a chilometro a titolo di rimborso spese che comprende le seguenti spese rimborsabili:

- a) gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle attività, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- b) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- c) i costi carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggi, pasti etc.);
- d) i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- e) le spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- f) spese eventuali da sostenersi per la copertura assicurativa e la manutenzione/riparazione dei mezzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- g) eventuali spese sostenute per l'adeguamento del servizio ai protocolli di sicurezza connessi con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID 19;
- h) quota parte dei costi indiretti (le spese generali di segreteria, spese di gestione della sede ecc.) purché imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

I chilometri percorsi sono calcolati dal luogo di carico dell'utente da trasportare sino alle strutture di cui all'art. 1 e ritorno al luogo di carico dell'utente.

Il costo chilometrico rimarrà invariato per tutta la durata della presente convenzione.

L'Organizzazione garantisce l'esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione; se dovesse avvalersi, in caso di necessità, dell'apporto umano e di mezzi di altri collaboratori (associazioni, cooperative, privati), nulla verrà richiesto all'Unione Montana Alta Valle Susa per eventuali maggiorazioni di spesa.

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il rimborso di cui sopra pari a € 0,90 a chilometro moltiplicato per i chilometri percorsi sarà effettuato mensilmente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di idoneo elenco dei servizi mensili effettuati con indicazione delle percorrenze chilometriche.

Unitamente alla richiesta mensile di rimborso dovrà essere allegato idoneo elenco dei servizi effettuati con indicazione delle percorrenze chilometriche.

Dal precitato importo mensile da rimborsare dovranno essere detratti gli importi dei ticket versati direttamente dagli utenti e già introitati dai conducenti degli automezzi preposti al servizio. L'UMAVS potrà per ulteriori verifiche, chiedere la presentazione dei fogli di viaggio, di competenza dei conducenti.

Ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n 136 e s.m.i. l'Organizzazione dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed attenersi agli obblighi disciplinati dalla suddetta legge.

ART. 11 – REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE VOLONTARIO

Il servizio viene effettuato dall'Organizzazione mediante i propri operatori volontari, adeguatamente preparati per il tipo di utenza.

Il personale volontario impiegato dovrà essere in possesso dell'idoneità e della professionalità secondo le normative vigenti, il possesso della patente di guida per la categoria corrispondente all'automezzo usato e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC Persone), se dovuto. Inoltre dovrà possedere capacità relazionali, disponibilità, autonomia, essere particolarmente motivato ed avere esperienza nel settore del trasporto socio assistenziale o sanitario. Dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età e alle condizioni degli utenti.

Il personale volontario addetto all'espletamento del servizio in particolare dovrà:

- all'orario indicato, provvedere alla presa in consegna degli utenti, direttamente presso l'abitazione degli stessi o in altro luogo appositamente individuato e accompagnarli fino al luogo di destinazione indicato nel programma;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone che fruiscono del servizio;
- fornire assistenza agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciando le cinture di sicurezza, o posizionando con relativo ancoraggio le carrozzine eventualmente utilizzate;
- far salire sull'autoveicolo durante il servizio solo gli utenti e i relativi accompagnatori, Il personale dipendente dell'Organizzazione deve mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto d'ufficio e alla tutela della privacy.

L'UMAVS potrà pretendere la sostituzione del personale volontario che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio o che non osservi un contegno corretto.

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'UMAVS

L'UMAVS provvederà a:

- comunicare preventivamente (almeno tre giorni prima) il piano di trasporto settimanale con il dettaglio degli orari e degli itinerari del servizio che, comunque, potranno subire variazioni;
- informare preventivamente dei trasporti che avranno carattere continuativo, concordando con l'Organizzazione possibili migliorie organizzative sulle modalità di svolgimento del trasporto;
- avvisare tempestivamente l'Organizzazione di eventuali sospensioni del servizio o di singoli trasporti, almeno un giorno prima del verificarsi dell'evento.

ART. 13 – REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione è tenuta a designare un Coordinatore referente che dovrà svolgere funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dal personale volontario operante nel servizio. Il Coordinatore referente deve essere sempre reperibile durante le ore di espletamento del servizio e disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato.

ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'UMAVS ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e controlli sulle attività dei volontari al fine di accertare il buon funzionamento del servizio ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

Le contestazioni di inadempienze, formulate dal responsabile del servizio dell'UMAVS e riportate in contraddittorio al Coordinatore referente, si intendono fatte direttamente all'Organizzazione.

Eventuali correttivi e proposte migliorative utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, potranno essere concordati tra le parti.

La percorrenza giornaliera di ogni singolo servizio effettuato verrà conteggiata sulla base delle distanze chilometriche realmente percorse e conteggiate dall'abitazione/luogo di prelievo dell'utente da trasportare sino alla struttura sanitaria/ospedaliera di cui al punto 1 della presente convenzione e ritorno all'abitazione/luogo di prelievo dell'utente.

L'Unione Montana Alta Valle Susa si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare controlli relativi alla congruità delle percorrenze segnalate.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'Organizzazione è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale volontario, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Organizzazione dovrà dotare il mezzo di una polizza RCA a copertura di ogni evento dannoso riportante il massimale minimo di legge vigente nel tempo.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA

L'Organizzazione ed il personale volontario ad esso facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al trattamento dei dati personali dell'utenza e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relativi ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio.

ART. 17 CAUSE RISOLUTIVE DELLA CONVENZIONE

La convenzione sarà risolta ipso iure nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di legge da parte dell'Organizzazione;
- grave inadempimento da parte dell'Organizzazione tale da compromettere le finalità e la funzionalità del servizio.

ART. 18 REGISTRAZIONE

La registrazione della convenzione è prevista in caso d'uso.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse sorgere nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione, che non possa essere composta in via bonaria, è competente il foro di Torino.

ART. 19 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto, si applicano la normativa vigente, in particolare il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e la Legislazione regionale di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.